



Università degli Studi di Verona
Facoltà di Economia

Bilancio consolidato e *performance* dei gruppi

Proff. A. Tessitore - A. Lionzo



Programma del corso

- PARTE PRIMA** Introduzione al corso
- PARTE SECONDA** Aree di approfondimento del bilancio consolidato di società quotate
- PARTE TERZA** Interpretazione ed analisi del bilancio consolidato di gruppo
- TAVOLA ROTONDA** Relazioni tra le conoscenze tecniche, la capacità di analisi dei problemi aziendali e la professionalità nella ricerca di soluzioni efficaci



Bibliografia

- ❑ P. Pisoni, P. Biancone, D. Busso, M. Cisi, *Bilancio consolidato dei gruppi quotati*, Giuffrè, Milano, 2005, **Capitoli 1,2,3,5,6,8,9.**
- ❑ Lezioni dialogate sulla base dei lucidi proiettati in aula
- ❑ Letture integrative indicate dai Docenti



Prova d'esame

L'esame comporta per tutti (frequentanti e non frequentanti) una prova scritta. La prova orale potrà essere scelta in via facoltativa dallo Studente

.



Il *bilancio consolidato* è

- Espressione {
 - reddito d'esercizio
 - capitale di funzionamento

- formalmente costituito {
 - stato patrimoniale
 - conto economico
 - nota integrativa
 - rendiconto finanziario
 - prospetto variazioni p.n.

- avente lo scopo {
 - esprimere un giudizio sulle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale in senso dinamico



- Ottenuto
- ↓
- Combinando insieme gli S.P. e i C.E. delle imprese di gruppo economicamente collegate, previo adattamento dei valori:
- patrimoniali
 - reddituali

Il *processo di consolidamento* dei bilanci ordinari delle imprese consiste:

A: Integrazione dei bilanci

(eliminazione investimenti finanziari contro corrispondente quota di Cn controllato)

B: Rettifica ed elisione dei valori originati da scambi tra le imprese del Gruppo

Le rettifiche delle operazioni infragruppo e il loro impatto sul reddito e sul capitale di gruppo

❖ Operazioni *senza* impatto sull'*utile* e/o sul *patrimonio netto consolidato*



Eliminazione di valori numerari e reddituali reciproci

❖ Operazioni *con* impatto sull'*utile* e/o sul *patrimonio netto consolidato*



Eliminazione di valori numerari e reddituali reciproci

+

Eliminazione di utili e perdite infragruppo




Il sistema di bilancio secondo la normativa italiana

Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991

**in attuazione della *IV e VII Direttive Cee*
in materia societaria
e successive modificazioni ed integrazioni**




Le fonti di riferimento





IMPIANTO NORMATIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO il D. Lgs. 127

e successive modificazioni






Il sistema di bilancio secondo gli IAS/IFRS


*Regolamento (CE) n. 1606/2002
(e successivi Regolamenti)*

*Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005
(in attuazione della Legge comunitaria 2003)*

Le fonti di riferimento



La gerarchia dei principi generali di redazione del bilancio



Ambito di applicazione dei principi IAS/IFRS secondo il Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e il D. Lgs. n. 38/2005

I.

Obbligo dal 2005

- A) Bilancio consolidato** di:
- società quotate
 - società non quotate:
 1. società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
 2. banche italiane
 3. società di assicurazioni
 4. altri enti finanziari “vigilati”

Obbligo dal 2006

- B) Bilancio individuale** di società di cui al pt. A) -
tranne n. 3. -
(facoltà per il 2005)
- C) Bilancio individuale** di società di assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato

II.

Esclusione

- D) Bilancio di imprese minori** (che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C.)
- E) Bilancio individuale** di imprese di assicurazioni non obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS *(fino ad ulteriore coordinamento)*

III.

Facoltà dal 2005

- F) Bilancio consolidato** di società non quotate
- G) Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. A)
- H) Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. F)

Facoltà da un esercizio successivo al 2005

(da indicare con D.M.)

- I) Bilancio individuale** di società diverse dalle precedenti e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, (art. 2435-bis C.C.), che redigono il bilancio consolidato



Redazione del bilancio consolidato in base ai principi IAS/IFRS

Obbligo dal 2005

- Società quotate
- Società non quotate:
 - società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
 - banche italiane
 - società di assicurazioni
 - altri enti finanziari “vigilati”

Facoltà dal 2005

- Società non quotate
 - ad eccezione delle società non quotate di dimensioni minori (ai sensi dell’art. 2435 - *bis* C.C.)



❖ **Sistema contabile fondato sulla normativa nazionale**

- ✓ Società che hanno la facoltà di scegliere e che di fatto scelgono di redigere i loro bilanci in conformità alla normativa nazionale
- ✓ Società alle quali è preclusa la possibilità di adottare i principi IAS/IFRS

❖ **Sistema contabile fondato sui principi IAS/IFRS**

- ✓ Società obbligate dal Regolamento n. 1606/2002 - art. 4 - e dal D. Lgs. n. 38/2005 a redigere il bilancio di esercizio e/o il bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS, a partire da anni differenziati
- ✓ Società che decidono per libera scelta consentita di applicare i principi IAS/IFRS

Dualismo di tipo antagonistico

Principi Ias/Ifrs rilevanti ai fini del consolidamento

- ❖ **Ifrs 3** sulle «**Aggregazioni aziendali**»: riguarda la contabilizzazione dei processi di aggregazione e disciplina il trattamento contabile riservato alle differenze di consolidamento;
- ❖ **Ifrs 8**, relativo all'«**Informativa di settore**»: qualifica il processo di formazione dei risultati e i correlati rischi economici e finanziari in relazione ai settori di attività o agli ambiti geografici nei quali insiste il gruppo;
- ❖ **Ias 27**, denominato «**Bilancio consolidato e separato**»: qualifica il bilancio consolidato e quello “separato”, quest'ultimo quale ulteriore documento, rispetto al consolidato o al bilancio individuale di entità non tenute alla redazione del consolidato^(*), che persegue l'obiettivo di dare conto dell'investimento compiuto in partecipazioni di diversa specie e dunque del loro rendimento;

- ❖ **Ias 28**, denominato «*Partecipazioni in società collegate*», che riguarda gli investimenti compiuti in tali specie di partecipate;
- ❖ **Ias 31**, denominato «*Partecipazioni in joint venture*», che disciplina il trattamento contabile e di bilancio di diverse fattispecie: le “gestioni a controllo congiunto”, i “beni a controllo congiunto” e, per quanto qui maggiormente interessa, le *entità sottoposte a controllo congiunto*.

(*) Il bilancio separato è “il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un’entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell’investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate” secondo quanto prevede lo Ias 27, al paragrafo 4. La valutazione con il metodo dell’investimento diretto fa riferimento all’impiego del criterio del costo ovvero all’adozione del fair value, secondo le indicazioni dello IAS 39.

Perché possa definirsi “separato” occorre comunque che esista anche un bilancio consolidato o un altro bilancio (nel caso, ad esempio, di una controllante di secondo livello), nel quale la partecipazione è iscritta “linea per linea” oppure valutata con il “metodo del patrimonio netto”.

Bilancio separato

□ **Profilo soggettivo**


Redatto da:

- ➔ *società controllante che*
 - ➔ già redige il bilancio consolidato
 -
 - ➔ è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato

- ➔ *società partecipante in entità a controllo congiunto che*
 - ➔ già redige il bilancio consolidato
 - ➔ valuta le partecipazioni a patrimonio netto
 -
 - ➔ è esonerata da tale obbligo

- ➔ *società partecipante in società collegata che*
 - ➔ valuta le partecipazioni a patrimonio netto
 -
 - ➔ è esonerata da tale obbligo perché controllata da entità che redige il bilancio consolidato

□ **Principio generale di valutazione delle partecipazioni in società controllate, entità a controllo congiunto e società collegate**



- * *Le partecipazioni “classificate come possedute per la vendita” sono valutate al* ————— ➔ *minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di vendita*

I due modelli di Bilancio di esercizio a confronto

PRINCIPI CIVILISTICI (o modello europeo di bilancio)	PRINCIPI IAS/IFRS (o modello anglo-sassone di bilancio)
TUTELA DEI CREDITORI	TUTELA DEGLI INVESTITORI ATTUALI E POTENZIALI
COSTO STORICO	FAIR VALUE [Sistema articolato]
PRUDENZA (minore tra “costo” e “mercato”)	MARK TO MARKET (valutazione al “mercato”) [Con molti “distinguo”]
PREVALENZA DELLA “FORMA” SULLA “SOSTANZA”	PREVALENZA DELLA “SOSTANZA” SULLA “FORMA”
REDDITO PRODOTTO (o “REDDITO REALIZZATO”)	REDDITO POTENZIALE (o “REDDITO REALIZZABILE”)

Fonte: F. Dezzani, 2006

❖ Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ Società di capitali che controllano direttamente o indirettamente un'impresa■ Enti pubblici economici, società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società di capitali	<ul style="list-style-type: none">■ Qualsiasi controllante (una entità che ha una o più società controllate) deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le partecipazioni in controllate (una entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità) in conformità allo Ias 27. Sono fatti salvi i casi di cui al § 10 dello Ias 27 <p>Il <i>controllo</i> è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.</p>

❖ Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 25)	Ias 27
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="981 507 1951 1257">■ <i>Una controllante perde il controllo nel momento in cui perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenerne i benefici della sua attività. La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.</i>

❖ Imprese controllate

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 27
<p>L'impresa controllante ...</p> <ul style="list-style-type: none">■ dispone, per effetto di azioni o quote possedute, ...<ul style="list-style-type: none">— della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria— di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'ass. ord.■ ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria consentiti dalla legge, di esercitare un'influenza dominante■ controlla (da sola), in base ad accordi con altri soci, la maggioranza dei diritti di voto	<ul style="list-style-type: none">■ Il bilancio consolidato deve includere <i>tutte le controllate</i>■ <i>Si presume che esista il controllo</i> quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

❖ Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 27
	<p>■ <i>Il controllo esiste anche</i> quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha^(**):</p> <ul style="list-style-type: none">(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo; o(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo. <p>^(**) Si veda anche l'Interpretazione SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica.</p>

❖ Imprese controllate (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 27
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="786 475 1955 791">■ Nel valutare se un'impresa ha il potere di esercitare il controllo su un'altra impresa, occorre considerare l'esistenza e gli effetti derivanti da potenziali diritti di voto che sono attualmente esercitabili o convertibili. Tutti i potenziali diritti di voto devono essere considerati, ivi compresi quelli detenuti da altre imprese.

❖ Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ le imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioni■ le imprese sottocapogruppo, purché:<ul style="list-style-type: none">— capogruppo sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell'UE— capogruppo rediga il B.C. e lo sottopone al controllo secondo normativa italiana o comunitaria— la sottocapogruppo non sia quotata in borsa— La redazione del subconsolidato non sia richiesta da tanti soci della sottocapogruppo rappresentanti il 5% del capitale	<ul style="list-style-type: none">■ Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:<ul style="list-style-type: none">— è interamente controllata da un'altra società o, nel caso di controllo non totalitario, i soci di minoranza hanno unanimemente concordato che la stessa può non presentare il bilancio consolidato;— la società non ha emesso titoli quotati (di debito o di capitale);— la società non ha in corso un processo di quotazione dei propri titoli; e— la controllante della società (diretta o indiretta) predispone e pubblica il bilancio consolidato secondo gli Ias/Ifrs.

❖ Casi di esclusione dal consolidamento

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ <u>Esclusione obbligatoria</u><ul style="list-style-type: none">— <i>nessuna situazione*</i>■ <u>Esclusione facoltativa</u><ul style="list-style-type: none">— irrilevanza dell'inclusione— restrizioni nell'esercizio del controllo— impossibilità di ottenere informazioni— possesso di partecipazioni a scopo di successiva alienazione <p>* <i>Precedentemente alla pubblicazione del D.Lgs. 32 del 2.2.2007, l'esclusione obbligatoria si aveva in caso di svolgimento di attività eterogenee</i></p>	<ul style="list-style-type: none">■ <u>Esclusione obbligatoria</u><p>Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come “<i>available for sale</i>”, in conformità all'Ifrs 5, deve essere contabilizzata secondo tale Principio.</p> <p>Attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none">● Una controllata <i>non è esclusa</i> dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una <i>società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga.</i>

❖ Casi di esclusione dal consolidamento (*segue*)

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 27
	<ul style="list-style-type: none">● Una controllata <i>non è esclusa</i> dal consolidamento in quanto la sua <i>attività è dissimile</i> da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 14 <i>Informativa di settore</i> aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo



Area di consolidamento IAS 27. 12

- ❑ *Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante*

** Le entità classificate come possedute per la vendita devono essere contabilizzate in conformità al principio IFRS 5*

- ❑ *La nozione del “potere di controllo” è rilevante sia ai fini dell’inclusione di una entità nell’area di consolidamento sia per escludere da tale area un’entità non più controllata*



Situazioni di controllo

IAS 27. 13-14

☐ **Controllo di diritto**

Si presume vi sia controllo quando la capogruppo possiede direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea, tranne casi eccezionali nei quali la maggioranza non costituisce controllo;

☐ **Controllo di fatto**

Si presume vi sia controllo quando la controllante pur non avendo la maggioranza assoluta dei voti:

- a) controlla più della metà dei diritti di voto, in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) ha il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- c) ha il potere di nomina o revoca della maggioranza dei componenti il consiglio o altro organo di governo o
- d) ha il potere di indirizzare la maggioranza di voti in tali organi.

La capogruppo deve presentare il bilancio consolidato ed includere tutte le controllate estere e nazionali.

(segue »»»)

Opzioni *call* e detenzione del controllo: le fattispecie rilevanti

Opzione “maturata”
(esercitabile)


Dimensione tempo

Opzione “non maturata”
(non esercitabile)

I	Controllo	III	Controllo
II	Assenza di controllo	IV	Controllo
Genuino		Dimensione prezzo	Non genuino




Special Purpose Entity




Smobilizzo attività immobilizzate

FASE I^a



FASE II^a



Ipotesi di immobilizzo di Asset mediante la creazione di una SPE

Situazione ante operazione:

Stato patrimoniale Capogruppo

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	100	Patrimonio netto	100
Cassa	0	Debiti	0
Totale	100	Totale	100

Situazione post operazione:

Stato patrimoniale Capogruppo

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	0	Patrimonio netto	100
Cassa	100	Debiti	0
Totale	100	Totale	100

Stato patrimoniale SPE

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	100	Patrimonio netto	0
Cassa	0	Debiti	100
Totale	100	Totale	100

Stato patrimoniale Consolidato formale

Attività		Passività	
Immobilizzazioni	0*	Patrimonio netto	100
Cassa	100	Debiti	0**
Totale	100	Totale	100

Stato patrimoniale Consolidato reale



Attività		Passività	
Immobilizzazioni	100	Patrimonio netto	100
Cassa	100	Debiti	100
Totale	200	Totale	200

* disponibilità di utilizzo 100

** debiti non consolidati per 100

N.B. Come si può notare dall'esempio escludendo dall'area di consolidamento la società SPE, non viene messa in risalto nel bilancio consolidato l'esposizione debitoria reale del gruppo.

❖ Metodo integrale

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 27
<ul style="list-style-type: none">■ ...■ ...■ ...  <div data-bbox="282 979 1093 1348" style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>Procedura “ordinaria”, non applicata soltanto in caso di esclusione facoltativa</p></div>	<ul style="list-style-type: none">■ ...■ ...■ ...  <div data-bbox="1211 979 1973 1342" style="background-color: cyan; border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>Procedura “ordinaria”, non applicata soltanto in caso di esclusione obbligatoria</p></div>

❖ Metodo proporzionale

D. Lgs. 127/91 (art. 26)	Ias 31
<ul style="list-style-type: none">■ <u>Controllo congiunto</u>, purché la % di partecipazione non sia inferiore a quanto stabilito dall'art. 2359, co. 3	<ul style="list-style-type: none">■ <u>Controllo congiunto</u><ul style="list-style-type: none">— <i>entità</i> controllate congiuntamente— <i>gestioni</i> controllate congiuntamente— <i>beni</i> controllati congiuntamente <p><i>Caratteristiche comuni: (a) due o più partecipanti al controllo sono vincolati da un accordo contrattuale; e (b) l'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto.</i></p> <ul style="list-style-type: none">→ <u>Trattamento contabile di riferimento</u>, con due schemi alternativi: <i>a) linea per linea; b) per aggregati</i><ul style="list-style-type: none">↳ <i>Eccezioni di cui al § 2: a) ricorso allo IFRS 5 (→ minore fra valore contabile e fair value al netto costi di vendita) se classificate come possedute per la vendita in conformità a tale principio; b) IAS 27, § 10; c) partecipante a sua volta interamente controllata e ...</i>→ Possibilità di utilizzo del criterio del Patrimonio Netto

❖ Criterio del Patrimonio netto

D. Lgs. 127/91	Ias 27, 28 e 31
<ul style="list-style-type: none"> ■ <u>Partecipazioni in imprese collegate</u> <div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Partecipazioni irrilevanti → <i>costo</i> ■ Partecipazioni escluse per restrizioni nell'esercizio del controllo → <i>costo</i> ■ <u>Partecipazioni escluse per impossibilità di ottenere informazioni</u> → <i>costo</i> <ul style="list-style-type: none"> ↳ in caso di disponibilità di informazioni sufficienti → <i>criterio del Patrimonio netto</i> ■ Partecipazioni possedute a scopo di successiva alienazione → <i>minore fra costo e V.P.R.</i> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ■ <u>Controllo congiunto</u> <ul style="list-style-type: none"> — <i>entità controllate congiuntamente</i> — <i>gestioni controllate congiuntamente</i> — <i>beni controllati congiuntamente</i> ➔ <u>Trattamento contabile alternativo consentito</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ <i>Eccezioni: v. quelle della pag. precedente</i> ■ <u>Partecipazioni in imprese collegate</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ <i>ma, in caso di partecipazione classificata come posseduta per la vendita in conformità all'Ifrs 5 → minore fra valore contabile e fair value al netto costi di vendita</i> <div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ “Altre partecipazioni”, tra cui quelle per le quali non sussiste o viene meno il controllo → <i>metodo dell'investimento diretto</i>, ossia a <i>costo</i> o in aderenza allo <i>Ias 39 (fair value, con Δf.v. a Ce o a Sp)</i> </div>